

La qualità della regolazione nelle attività produttive.

Non solo semplificare, ma complessivamente anche migliorare la disciplina di settore, correggendo anomalie ed anche aberrazioni. E' stato questo l'obiettivo che alcuni dipendenti che operano all'interno dei SUAP o della vigilanza e che fanno riferimento alla Comunità di pratica delle attività produttive (www.comunitadipratica.it). Le proposte, sollecitate dal Governo, all'interno del progetto "semplifica Italia" ed elaborate da chi opera direttamente sul campo fanno emergere le problematiche di una legislazione non sempre coordinata, con il risultato di rendere necessarie interpretazioni a volte foriere di difformità applicative a livello nazionale.

L'attività di vendita nelle medie, grandi strutture di vendita e nei centri commerciali

Premessa:

L'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 fornisce la definizione delle tipologie degli esercizi di vendita disciplinate dal decreto stesso. In particolare, (si intendono)

a) - c) omissis

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

In base al dettato normativo, ovvero all'interpretazione letterale della legge, con il termine negozio di vicinato o esercizio di vicinato, si indica un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m² o 250 m², nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Traducendo il linguaggio tecnico-giuridico, il negozio di vicinato consiste nel tradizionale negozio di quartiere (ovvero di vicinato) appartenente indifferentemente al settore alimentare o non alimentare, parzialmente a libero servizio, o da negozi affiliati (di norma con un contratto di franchising) a un'insegna o a marchi di catene di abbigliamento o altri prodotti. In tal modo questi ultimi tipi di punti vendita puntano sia sulla qualità del servizio e sulla familiarità con la clientela tipici dei negozi tradizionali che sui vantaggi derivanti dall'appartenenza a una catena (campagne pubblicitarie, offerte promozionali e presenza di un'eventuale carta fedeltà).

È evidente, quindi, che il punto di vendita ubicato all'interno della galleria di un centro commerciale non potrà per sua natura definirsi negozio di vicinato, perché ne mancano le caratteristiche proprie che non sono quelle della sua superficie di vendita, bensì la sua collocazione.

Il legislatore statale non aveva dubbi a proposito, come risulta evidente dalla definizione che è stata fornita al centro commerciale, "centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti."

Si può notare, da quanto sopra evidenziato, che nel fornire gli elementi di connotazione del centro commerciale il legislatore ha utilizzato il termine “più esercizi commerciali” e non “più esercizi di vicinato”. In relazione al fatto che l’esercizio di vendita di ridotte dimensioni ubicato all’interno di un centro commerciale non è un esercizio di “vicinato” perché non ne sussistono le già indicate condizioni collegate alla sua ubicazione.

Questo “equivoco” di fondo è derivato palesemente da una superficialità nella lettura delle disposizioni e si porta dietro tutto un insieme di problematiche conseguenti alla successiva cessione degli spazi, da parte del soggetto imprenditoriale proprietario dell’immobile, peraltro sempre più frequente. Il legislatore, nella redazione dell’articolato normativo del D.Lgs. n. 114/1998 e con riferimento a questa specifica fattispecie, non ha tenuto conto di tali problematiche, anche in relazione al fatto che le problematiche conseguenti alla rapida successione degli occupanti dei vani all’interno dei centri commerciali sono emerse soltanto in seguito, ovvero con l’avanzare della situazione di crisi del comparto.

Come risolvere le questioni poste, tenuto conto che è impensabile costringere il proprietario del complesso immobiliare a presentare una SCIA di riammissione in possesso dell’esercizio? Perché è questa la procedura che viene richiesta dalla quasi totalità dei comuni!

Proposta:

Se è ovvio, in sostanza, che la media o grande struttura di vendita o il centro commerciale devono essere autorizzati sulla base delle disposizioni urbanistiche, edilizie, accordi di programma ecc. così non deve essere per gli operatori che, sulla base di un contratto di locazione ne utilizzano gli spazi interni.

In sostanza, colui il quale intende esercitare l’attività all’interno del centro commerciale (o in una media o grande struttura di vendita già autorizzata), invierà la SCIA corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo ai requisiti morali ed, eventualmente, professionali. E così farà, in seguito, colui il quale gli subentrerà. Peraltro, vale la pena precisare che - nello specifico - la locazione degli spazi commerciali all’interno del centro commerciale (o in una media o grande struttura di vendita già autorizzata) si configura come mera locazione commerciale e non come “cessione d’azienda” in relazione al fatto che, raramente, il nuovo occupante (con l’esclusione dei bar) continuerà a trattare i medesimi articoli del dante causa. Ciò in quanto utilizzerà nuovi arredi, una nuova insegna, ecc. proprio per distinguere la sua attività dal precedente occupante.

Comma da inserire all’interno dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

E' soggetto alla sola Segnalazione certificata di inizio attività al comune competente per territorio, l'inizio dell'attività di vendita in una media o grande struttura di vendita o in un centro commerciale già autorizzato ai sensi degli articoli 8 o 9 del presente decreto legislativo. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative alla sussistenza dei requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio dell'attività.

Le attività commerciali ed i requisiti morali: troppo rigore immotivato

L'art. 71 del Dlgs. N. 59/2010, disciplina i requisiti di accesso all'attività commerciale di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tali attività non possano essere esercitate da:

“a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.”

Lo stesso art. 71, al comma 5, nella sua formulazione originaria prevedeva che *“in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.”*

In seguito alle modifiche operate con DLgs. N. 147/2012, il testo del comma 5 attualmente in vigore, risulta essere il seguente: *“In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”*

Con la suddetta novella, pertanto, l'obbligo del possesso dei requisiti aggiuntivi previsti per la somministrazione di alimenti e bevande è stato esteso anche all'intera compagine sociale. Infatti l'art. 2, comma 3, del DPR 252/1998, stabilisce:

“Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e

nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.”

A ben vedere, tuttavia, la natura di tali condizioni ostative, che per l'appunto il legislatore nazionale ha riservato alle sole attività di somministrazione e non anche a quelle di vendita, e che evidentemente traggono origine dal disposto degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S di cui al RD 185 giugno 1931, n. 773, si lega a specifiche problematiche strettamente inerenti la effettiva conduzione dei pubblici esercizi. E ciò risulta coerente con il fatto che l'attività di somministrazione, oltre che alla disciplina di natura commerciale, risulta assoggettata anche al testo unico di pubblica sicurezza (art. 86).

Per quanto sopra, si ritiene che l'aggravamento operato con la novella del comma 5 dell'art. 71, del DLgs. 59/2010, può ragionevolmente essere considerato un limite all'accesso all'attività di somministrazione sproporzionato rispetto al contesto e non necessario a tutelare gli interessi pubblici, i quali sarebbero in ogni caso opportunamente salvaguardati applicando detti limiti con riferimento ai soli soggetti che prestano la propria opera fattivamente e concretamente nella conduzione del pubblico esercizio (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante e altro soggetto preposto all'attività) .

La proposta di sostituzione del comma 5, dell'art. 71, del DLgs. N. 59/2010, è la seguente:

“5. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”

Autorizzazione e Scia

Con il d.lgs 59/2010 e con il successivo d.lgs 147/2012, sono stati assoggettati a Scia i provvedimenti autorizzatori per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero per attività soggette anche alla autorizzazione prevista dall'articolo 86 del TULPS.

Le Commissioni di Camera e Senato, (X Commissione) in occasione dell'approvazione dello schema del decreto legislativo, divenuto, poi, il 147/2012, hanno segnalato la problematica, ovvero la necessità di coordinare le disposizioni. Tuttavia, ciò non è stato fatto in considerazione di quanto affermato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto: ovvero che la Scia, comunque, assolve a quanto previsto dall'articolo 152 regolamento Tulps:

(Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, [...].)

A tale proposito, nel rilevare che:

la DIA/SCIA non è altro che un mero adempimento (cfr Consiglio di Stato adunanza plenaria 15/2011)

la DIA/SCIA non “*costituisce regime autorizzatorio*”. In tal senso art. 8 d.lgs 59/2010 si pone, comunque, un problema tecnico-giuridico in relazione alla discrezionalità contenuta all'articolo 11, comma second del TULPS.

Il legislatore, nel 2001, nell'assoggettare a DIA/SCIA due procedimenti (dPR 480 e 481) previsti dal Tulps e che, quindi, contenevano la suddetta discrezionalità, l'ha rimossa. In maniera analoga si dovrebbe operare per tutte le fattispecie di somministrazione al pubblico che devono essere autorizzate anche ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

Proposta:

Comma da aggiungere all'articolo 19 legge 241/1990 o in altra disposizione la cui applicabilità sia valevole per tutte le regioni:

Per le attività ricomprese nell'articolo 152 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 il SUAP trasmette, entro cinque giorni dalla ricezione della SCIA, i dati relativi al prestatore al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Attestazioni, autocertificazioni ed asseverazioni

Premessa:

E' legittima una Scia che non ha allegata l'attestazione di un tecnico abilitato con riferimento alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge di riferimento? Per alcuni soggetti istituzionali, comuni e regioni, (vista la modulistica disponibile on-line) l'esistenza dei presupposti può essere autocertificata al pari dei requisiti morali e professionali dal prestatore. Ma una lettura, puntuale, delle disposizioni che fanno da cornice all'istituto della Scia, portano a ritenere che la "segnalazione" proprio perché "certificata", non può prescindere dalle dichiarazioni sostitutive per i fatti, stati e qualità di cui agli articoli 46 e 47 del dPR 455/2000 del prestatore con riferimento ai requisiti ma anche dalle attestazioni di un tecnico abilitato per quanto concerne i presupposti tecnici.

Su questa questione, a suo tempo, è intervenuto anche il Ministero dell'ambiente con una nota datata 30 novembre 2011 e indirizzata alla Federazione Regionale dell'Ordine degli Ingegneri della Toscana in risposta a due quesiti sul significato normativo di "relazione acustica" e di "tecnico abilitato"

Più in dettaglio, ad esempio, per meglio illustrare la seguente proposta, si evidenzia il fatto che il comma 6 dell'articolo 64 del d.lgs 59/2010 dispone che:

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro."

A tale proposito va quindi rilevato che, l'articolo 19 legge 241/1990, al comma 1, recita che:

(primo periodo) *Ogni atto di autorizzazione [...] per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato.*

(secondo periodo) *La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, [...] relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.*

Proposta:

Sostituzione del secondo periodo dell'articolo 19 della legge 241/1990:

La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative alla sussistenza dei requisiti nonché, ove espressamente previsti presupposti tecnici dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative alla sussistenza dei requisiti nonché, ove espressamente previsti presupposti tecnici dalla

normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

In tal modo viene escluso l'equivoco che gli aspetti tecnici possano essere autocertificati dal prestatore, così come avveniva con la dichiarazione di inizio attività prima della sua sostituzione con la Scia.

Attività di raccolta scarti metallici: non reati bagatellari ma errore del legislatore

Premessa

Pervengono ai Comuni numerose richieste di chiarimenti in merito all'attività di raccolta di scarti di metalli ferrosi e non ferrosi, svolta da soggetti, spesso privi di altri mezzi di sostentamento economico, che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi e recuperabili, che poi conferiscono a ditte autorizzate, ovvero di soggetti che ritirano tali materiali dai privati e dalle aziende, li recuperano attraverso lo smembramento per il successivo riutilizzo.

La questione relativa alla legittimazione di tali operatori è alquanto controversa.

Un tempo, ed in assenza di norme ambientali, queste attività venivano considerati "mestiere girovaghi" e "autorizzate" ex art. 121 TULPS con una semplice iscrizione nel relativo Registro comunale, ora abrogato dall'art. 6 del DPR 311/2001. Invero, fino a qualche decina di anni or sono, le norme ambientali non erano così stringenti e i "ferraioli" (o "ferrivecchi" o "cenciaioli") operavano tranquillamente.

Si osserva in proposito che – storicamente - l'iscrizione per i mestieri girovaghi di cui all'art. 121 TULPS, era l'unico caso di autorizzazione di P.S. che non esigeva il possesso di requisiti morali (era sufficiente il possesso della carta di identità), proprio perché la norma era stata concepita anche per andare incontro ad esigenze di reinserimento lavorativo di soggetti condannati e comunque per offrire una sorta di legittimazione all'esercizio di attività marginali, a favore di persone prive di altri mezzi di sostentamento.

Comunque sia, abrogata la norma (art. 121 TULPS) ed introdotta una specifica disciplina legislativa ambientale (DPR 915/1982 – D.Lgs. 22/1997 – D.Lgs. 152/2006), alcuni di questi soggetti hanno cercato di rimediare, chiedendo ed ottenendo il rilascio di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, posto che – in ultimo - l'art. 266, c.5, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che: "5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."

La recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affrontato la questione e, in particolare, Cassazione penale sez. III - 24 novembre 2011, n. 6602, ha stabilito che: "Integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 il trasporto di materiale ferroso, e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta. E' infatti evidente che i provvedimenti autorizzatori cui il ricorrente fa riferimento - pur se effettivamente esistenti - nulla hanno a che vedere con le autorizzazioni a fini ambientali previste dalle norme richiamate dalla disposizione incriminatrice (il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.), in relazione alla raccolta, trasporto, al recupero, allo smaltimento, al commercio e all'intermediazione di rifiuti. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato." Sempre per quanto attiene gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, vedasi altresì Cass. pen. – Sez. III - 11/01/2012, n. 27290, del medesimo tenore.

In buona sostanza, la Suprema Corte ritiene che il possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non esima l'interessato dal munirsi delle necessarie autorizzazioni e di provvedere agli altri adempimenti previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per svolgere questa attività.

Giuridicamente la decisione appare ineccepibile, tenuto anche conto che l'attività di commercio su area pubblica, sia itinerante sia mediante l'utilizzo di posteggio, si concretizza nell'ipotesi in cui un soggetto acquisiti merci in nome e conto proprio e le rivenda (in forma professionalmente organizzata), su area pubblica, direttamente all'utilizzatore finale. Diversamente, nel caso di specie, l'interessato non acquista alcun prodotto e la rivendita avviene di solito a favore di soggetti diversi dall'utilizzatore finale ed in un luogo differente dall'area pubblica. Di conseguenza l'attività dei

“ferraioli” (o “ferrivecchi” o “cenciaioli”) non può essere considerata un’attività di commercio su area pubblica.

Neppure appare ipotizzabile ricondurre l’attività di che trattasi alla Dichiarazione prevista dall’art. 126 TULPS, posto che la medesima non è più prevista per il commercio di cose prive di valore o di valore esiguo (art. 247 Regolamento TULPS – R.D. 06/05/1940, n. 635).

Alcuni comuni, per cercare di rimediare alle carenze normative, rilasciano una dichiarazione all’interessato, nella quale si attesta che – con l’abrogazione dell’art. 121 TULPS - l’attività di raccoglitore di ferri vecchi è stata liberalizzata e non è, quindi, più necessario procedere all’iscrizione nel Registro dei mestieri ambulanti del soggetto.

Evidentemente si tratta di un rimedio che non può risolvere la questione, posto che l’esercizio delle attività di cui trattasi, senza le necessarie autorizzazioni ambientali, integra il reato di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente.

Dal punto di vista socio-economico bisogna tenere conto che l’attuale periodo di grave recessione, acuisce le difficoltà di molte persone ed, in particolare, di quelle meno abbienti; spesso alcuni di loro non hanno altre opportunità che di dedicarsi a queste occupazioni marginali, per cercare di conseguire un piccolo reddito e non rischiare di intraprendere vere e proprie attività illegali.

Non priviamoli di tale piccola opportunità!

Proposta

E’ di tutta evidenza che la complessità e le carenze normative non possono ritorcersi contro l’esercente l’antico mestiere, tenuto anche conto della grave crisi economica in atto e della conseguente necessità di mettere in condizione i cittadini e, soprattutto, quelli meno abbienti di sfruttare le scarse opportunità disponibili.

Sarebbe pertanto necessario un intervento del legislatore di modifica della disposizione in materia ambientale, nel senso che l’articolo 266, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, dovrebbe essere modificato nei termini qui di seguito indicati:

“5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettuate dai soggetti iscritti al registro imprese, per l’attività già disciplinata dall’art. 121 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed abrogato dall’art. dall’art. 6, d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente ai rifiuti non pericolosi che formano oggetto del loro commercio.”

L’impatto limitato di queste marginali attività, depone per la loro sostenibilità ambientale, anche tenuto conto che la legittimazione degli operatori interessati, può assicurare un maggiore controllo anche ambientale sulla loro attività, controllo ben più difficoltoso se posto in essere nei confronti di soggetti “abusivi” e, in quanto tali, molto più difficilmente sorvegliabili.

A cura di di Marilisa Bombi, con il contributo di Monica Sica, Ornella Donat, Marco Odasso